

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo all'assistenza sociale agli stranieri;
- richiamato l'articolo 5, comma 1, lettera b, punto 10.7, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);
- vista la legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43);
- vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2 (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43));
- vista la legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni di bilancio di previsione per il triennio 2015/2017), ed in particolare l'articolo 8 (Provvidenze in ambito socio-assistenziale. Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10), il quale prevede, al primo comma, che le provvidenze a favore di nefropatici e trapiantati siano concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongono, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto;
- considerato che il comma 2 dell'articolo 8 della succitata legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 prevede che le provvidenze di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, siano concesse ai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000;
- considerato che l'articolo 9 (Indicatore della situazione economica equivalente) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 prevede che il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente;
- considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/2003 sancisce che nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 54/1998, riguardante il trasferimento di funzioni ai comuni, le funzioni sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica;
- considerato che l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2003 stabilisce che la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in questione sia dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 291 in data 11 febbraio 2011, concernente la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla legge regionale 10/2003;

- considerata la necessità di ridefinire il procedimento amministrativo per l'applicazione della legge di cui trattasi, alla luce delle modifiche legislative intervenute su citate;
- ritenuto pertanto opportuno, secondo quanto riferito dalla dirigente della Struttura disabilità e invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nell'ottica di una maggiore trasparenza e semplificazione, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 291 in data 11 febbraio 2011;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all'obiettivo n. 71160003 "Disabilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - 1.08.02.10";
- visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura disabilità e invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 "Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43" sulla base delle modalità di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 291 in data 11 febbraio 2011, in quanto le disposizioni in essa contenute sono sostituite integralmente da quelle espone nell'allegato alla presente deliberazione.

dg/GF

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Disciplina dei procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, "Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43".

1. Presentazione delle domande

1. Le domande volte all'erogazione delle provvidenze economiche previste sono presentate, alla struttura regionale competente, su apposito modulo e devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:
 - certificato della struttura sanitaria competente attestante la data di inizio ed il tipo di trattamento dialitico al quale si è sottoposti o la tipologia e la data di trapianto;
 - certificato della struttura sanitaria competente attestante la data d'iscrizione nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti nonché la data d'inizio e la tipologia delle terapie continuative, almeno con cadenza settimanale, finalizzate agli stessi;
 - attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
 - copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.
2. La domanda è irricevibile nel caso in cui non vi sia la firma in calce o non sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. L'irricevibilità è comunicata in forma scritta al richiedente, dalla struttura regionale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, con l'indicazione della motivazione.

2. Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10:
 - a) i soggetti sottoposti a emodialisi ospedaliera o domiciliare e a dialisi peritoneale;
 - b) i trapiantati di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo;
 - c) i soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongono, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto.

3. Requisiti di carattere generale

1. L'accesso alle provvidenze economiche di cui trattasi è subordinato al possesso della residenza in un Comune della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I cittadini extracomunitari devono, inoltre, essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

4. Requisiti di natura economica

1. Per l'accesso alle provvidenze il richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia di accesso stabilita in 24.000,00 euro, ai sensi dall'art. 4, della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 e della legge regionale 3 agosto 2015, n.16.
2. Per i soggetti sottoposti a trapianto, la soglia di accesso è data dal prodotto dell'importo di cui al punto precedente moltiplicato per la scala di equivalenza indicata nell'attestazione ISEE.
3. Al fine di verificare il permanere dei requisiti di natura economica, i beneficiari devono presentare annualmente, entro il 31 marzo, l'ISEE in corso di validità, pena la sospensione cautelativa dell'erogazione delle provvidenze con decorrenza dal 1° aprile dell'anno in corso.
4. In caso di presentazione dell'ISEE oltre i termini previsti, ma comunque entro 60 giorni, le provvidenze economiche sono ripristinate dalla data di presentazione della documentazione, senza corresponsione degli arretrati per il periodo di sospensione.
5. In caso di omessa presentazione oltre i sessanta giorni dai termini previsti, i benefici sono revocati a decorrere dal 1° aprile dell'anno in corso e l'interessato dovrà presentare nuova domanda. In tal caso, sussistendone i requisiti, i benefici economici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
6. Se per tre anni consecutivi l'ISEE supera la soglia di accesso stabilita in 24.000,00 euro, i benefici sono revocati a decorrere dal 1° aprile dell'anno in corso.

5. Requisiti di natura sanitaria

1. Il richiedente deve allegare alla domanda idonea certificazione attestante la tipologia di dialisi e la decorrenza del trattamento, redatta dal responsabile della struttura di nefrologia e dialisi che ha in cura il soggetto.
2. Il richiedente deve allegare alla domanda idonea certificazione attestante la tipologia e la data dell'avvenuto trapianto, redatta dal responsabile della struttura presso la quale è avvenuto il trapianto.
3. Il richiedente deve allegare alla domanda idonea certificazione attestante la data d'iscrizione alle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo, nonché la tipologia della terapia finalizzata al trapianto a cui si è sottoposti, con relative decorrenza e cadenza, che si ricorda deve essere almeno settimanale, redatta dal responsabile della struttura che ha in cura il soggetto.
4. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla struttura competente, ogni variazione dei requisiti, al fine di provvedere alla sospensione, alla revoca o alla rideterminazione delle provvidenze con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione di cui si tratta.

6. Termini del procedimento

1. Il procedimento deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Se l'istanza è ricevibile, la struttura competente comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento, l'avvio del procedimento e, in caso di incompletezza della domanda, assegna al richiedente un termine per l'integrazione della documentazione. Il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

7. Decorrenza delle provvidenze economiche

1. I provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale data i soggetti interessati risultino in possesso di tutti i requisiti previsti.
2. Per i soggetti trapiantati, i provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data del trapianto e fino al 12° mese successivo incluso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

8. Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 è effettuato in ratei mensili.
2. Il titolare della provvidenza può delegare alla riscossione altra persona con atto da presentare alla struttura regionale competente.
3. Le provvidenze economiche cessano a decorrere dal mese successivo a quello in cui sia venuto meno il diritto alla provvidenza.
4. Se la comunicazione della perdita del diritto alla provvidenza avviene dopo la liquidazione delle provvidenze, si procede al recupero della somma indebitamente erogata, fatto salvo il mese in cui si è verificata la perdita del requisito.
5. Gli eredi hanno diritto a percepire i ratei maturati fino al mese del decesso del beneficiario.

9. Natura delle provvidenze

1. La misura delle provvidenze economiche e la perequazione automatica delle stesse sono determinate annualmente ai sensi della normativa statale.
2. Le provvidenze di cui trattasi vengono erogate per 12 mensilità, non sono retroattive e non sono reversibili.
3. Qualora un soggetto sottoposto a trapianto sia sottoposto anche a dialisi percepisce entrambe le provvidenze economiche.

10. Accertamento della permanenza dei requisiti

1. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla struttura regionale competente, ogni variazione dei requisiti di carattere generale, di natura sanitaria e di natura economica, al fine di provvedere alla sospensione, alla revoca o alla rideterminazione delle provvidenze con decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti.
2. La struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti in capo ai beneficiari. A tal fine, può anche richiedere all'interessato documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti. In caso di mancata risposta entro il termine assegnato, la struttura sospende cautelativamente l'erogazione della provvidenza economica, dal mese successivo alla perdita del requisito, in attesa dell'eventuale provvedimento di revoca.